FEDERAZIONE MANDOLINISTICA ITALIANA

Ripalimosani, lì 04 settembre 2024

Terzo Settore

BOZZA del DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ON. VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ANTONIO TAJANI

Disposizioni in materia di promozione della musica popolare e amatoriale

…dal Tavolo Permanente

A SEGUITO DI ALTRI COLLOQUI E CONSIGLI SUGGERITI DA QUESTA PRESIDENZA, SI COMINCIA AD INTRAVEDE UNO SPIRAGLIO PER NON RIMANERE INTRAPPOLATI NELLE FITTISSIME MAGLIE DEL d.Lgs. nr. 117/2017. DI SEGUITO LA BOZZA DEL DISEGNO DI LEGGE IN EPIGRAFE

Disposizioni in materia di promozione della musica popolare e amatoriale

Prima un piccolo excursus:

come ben sapete, amici cari, che la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il titolo V della parte II della Costituzione e in particolare l'articolo 117, ha espressamente attribuito la materia della «promozione ed organizzazione di attività culturali» alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.
Successivamente la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 255 e n.256 del 2004, ha avuto modo di specificare l'esatta portata del dettato costituzionale, evidenziando come, nell'ambito della materia concernente la promozione e l'organizzazione di attività culturali siano senza dubbio comprese anche le azioni volte al sostegno dello spettacolo. L'attuale sistema di contribuzione al settore dello spettacolo dal vivo si fonda sulle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, il quale ha stabilito che le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono determinate annualmente con decreti del Ministro della cultura «non aventi natura regolamentare».
La transitorietà di tale meccanismo è stata sottolineata, nell'articolo 1 dei decreti ministeriali successivamente adottati, attraverso l'espressa limitazione della loro validità «in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo».
Sul punto, v'è da dire che dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale non vi è stata, da parte delle regioni, una rinuncia all'esercizio del proprio potere legislativo in materia di promozione e valorizzazione delle attività culturali.

In molti casi sono stati istituiti appositi fondi regionali per il sostegno delle attività di spettacolo, così come molte regioni e province hanno provveduto, rispettivamente, all'istituzione e alla tenuta dell'albo delle istituzioni, associazioni e fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale e di quelle aventi un ambito di intervento più limitato, provvedendo a erogare i relativi finanziamenti e a svolgere le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulla loro corretta destinazione.
Particolare attenzione, a livello regionale, è stata rivolta al sostegno delle attività musicali bandistica, corale, coreutica, e folklorica. Ciò premesso, il presente disegno di legge vuole qualificarsi come norma di sistema volta, alla luce del mutato titolo V della parte II della Costituzione, a tutelare e valorizzare una realtà molto diffusa e radicata nel territorio nazionale, quella svolta dalle bande musicali, dai cori, dai gruppi folklorici e coreutica.

In Italia esistono circa 4600 Bande Musicali, 3.500 Gruppi Corali, 2.500 Cori Scolastici, 3.000 Cori Parrocchiali, 750 Gruppi Folklorici ed orchestre mandolinistiche ed ensemble vari, tenendo conto che i Comuni italiani sono circa 7.904, si può affermare che queste associazioni sono presenti su tutto il territorio Nazionale e superano di largo margine il numero dei Comuni Italiani. Le Bande Musicali, i Gruppi Corali e Folklorici rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società in quanto depositari di cultura; ma soprattutto essi rappresentano un validissimo strumento d'Aggregazione, di Comunicazione e di Socializzazione tra Giovani, meno Giovani, Adulti e Anziani.
Queste Associazioni, inoltre, portando la musica in ogni angolo del paese, fermando per un attimo la società distratta dalle incombenze della vita quotidiana, riescono a far vivere momenti inconsueti e inattesi di gioia, diventando esse stesse sinonimi di festa, e rappresentano il loro Comune durante le esibizioni in altri Comuni d'Italia e all'Estero.
Inoltre, queste realtà sono il vivaio importante per i Conservatori di musica, soprattutto per le classi degli strumenti a fiato e a percussione, per le classi di canto, di fisarmonica e chitarra e altri diversi strumenti musicali. Queste realtà rappresentano un patrimonio profondamente radicato nei Comuni, come si è dimostrato, se lo ricordate, durante le Cerimonie di consegna degli attestati di interesse Nazionale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dove si sono incontrati circa 2000 Sindaci e 10.000 Presidenti e Maestri dei Gruppi di Musica Popolare e Amatoriale.
I complessi bandistici, i cori e i gruppi folklorici ed altri gruppi amatoriali, fungono anche da mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e linguaggi musicali che valicano le Alpi per raggiungere tutti i paesi Esteri, che oggi rischiano di essere dimenticati.
La prima iniziativa per la disciplina della musica popolare e amatoriale fu il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2008, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Da allora si sono succeduti vari tentativi, ma senza esito anche a causa delle questioni legate alla ripartizione delle competenze di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.
Per la predisposizione del presente disegno di legge, anche in vista del dibattito parlamentare, è stata effettuata un'innovativa consultazione in via telematica con i soggetti interessati: il testo attuale tiene anche conto dei contributi che sono pervenuti.
Il dibattito parlamentare sicuramente integrerà il testo elaborato con gli interventi normativi che dovessero rendersi necessari, prevedendo anche ulteriori forme di agevolazioni finanziarie e fiscali a favore delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali, non iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale previa individuazione di idonea copertura finanziaria.
Dalla riforma del Terzo settore, contenuta nel codice di cui al decreto legislativo n.117 del 2017, ci si aspettava una semplificazione rispetto alla quantità di norme esistenti e, per logica, che si potessero accomunare le associazioni musicali amatoriali a realtà già esistenti quali le associazioni sportive dilettantistiche. Così non è stato.

Le associazioni bandistiche, Corali, Folkloriche e altri gruppi popolari e amatoriali, dovranno decidere se iscriversi al registro degli enti del Terzo settore e diventare APS (associazioni di promozione sociale) con l'attivazione di una serie di incombenze, sicuramente troppe per chi svolge tale attività non come professione ma nel tempo libero e senza disporre delle risorse economiche necessarie a pagare dei professionisti che la svolgano in sua vece. Inoltre, esse perderebbero il regime agevolato *ex* legge n.398 del 1991, diritto che però viene mantenuto per le associazioni sportive dilettantistiche. Non potrebbero più utilizzare l'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, per l'attività formativa (propedeutica musicale, scuola per banda, eccetera) e quindi i costi di gestione aumenterebbero almeno del 50 per cento. Inoltre queste associazioni si dovrebbero identificare in APC (Associazioni di promozione Culturale) e non APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Il codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, non consente alle bande musicali, alle Corali, ai Gruppi Folklorici e ai vari gruppi di musica popolare e amatoriale attive in Italia, anche a quelle riconosciute dal Ministero della cultura, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo spettacolo), nonostante il codice dello spettacolo approvato a novembre 2017 (legge n.175 del 2017) specifichi, all'articolo 1, comma 3, lettera a) che «La Repubblica riconosce altresì: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», creando un punto di contrasto con il citato decreto legislativo. Pertanto è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della riforma del Terzo settore e senza implicare alcun aumento dispese da parte dello Stato, si consenta alle associazioni musicali amatoriali di continuare a beneficiare della legge n.398 del 1991 e dell'articolo 67, comma 1, lettera *m),*del testo unico delle imposte sui redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi).

Quindi, e concludo, biettivo del presente disegno di legge, composto da sette articoli, è, dunque, quello di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell'intera comunità nazionale – conformemente ai princìpi delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione – forme di espressione musicale nonché forme di creatività ancorate alle nostre tradizioni culturali, coltivate da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute. L'articolo 1 espone la finalità dell'intervento normativo, consistente nel riconoscere, tutelare e promuovere l'attività musicale popolare e amatoriale. L'articolo 2 dichiara che l'attività musicale popolare e amatoriale è libera, determinando tuttavia alcuni requisiti di natura strutturale e organizzativa –costituzione in forma di associazione o fondazione, finalità statutaria e mancanza di scopo di lucro, iscrizione nell'elenco regionale – per l'accesso dei complessi musicali ai contributi pubblici. Attribuisce altresì alle regioni il compito di istituire l'elenco telematico dei complessi musicali, i cui dati sono comunicati al Ministero della Cultura, non iscritti al registro unico nazionale o regionale del Terzo settore. Sulla base del principio di sussidiarietà e della vicinanza al bacino d'utenza, l'articolo 3 del disegno di legge consente alle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali di essere destinatarie di contributi erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni. In particolare, lo Stato può contribuire all'organizzazione della Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004 della Festa Europea della Musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale (festival, gemellaggi, rassegne e concorsi) individuate annualmente dallo stesso Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale costituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale. Inoltre, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono incaricati di promuovere scambi a livello nazionale ed internazionale di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali anche al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e amatoriale L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria del DDL e l'art. 6 l'entrata in vigore del DDL.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in conformità ai princìpi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva con legge 27 settembre 2007, n. 167, e nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.

2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, associazioni orchestrali popolari –amatoriali strumentali, orchestre sinfoniche, gruppi *folk, di danza* e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.

3. Fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, che continua ad applicarsi alle associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.
(Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali)

1. L'attività musicale popolare e amatoriale bandistica, corale, coreutica folklorica è libera.

2. L'accesso ai benefici previsti dalla presente legge è riservato ai complessi musicali: Bande musicali, Cori, gruppi Folklorici e coreutici, costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione, operanti senza scopo di lucro e iscritti negli elenchi di cui al comma 4.

3. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività culturale musicale popolare e amatoriale.

4. Le regioni istituiscono l'elenco telematico dei complessi musicali popolari e amatoriali costituiti nelle forme previste dai commi 2 e 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione. L'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1. I dati relativi alle associazioni e fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Tavolo tecnico Nazionale, che li impiega per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Art. 3
(Contributi e agevolazioni)

1. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.

2. Lo Stato può contribuire all'organizzazione della Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004 , della Festa Europea della Musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale individuate annualmente dal Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, e ai formatori»;
b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali e popolari,»;
c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali e popolari».

4. Alle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, non iscritte al registro unico nazionale o regionale del Terzo settore. Le regioni disciplinano le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore delle associazioni e fondazioni popolari e amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2. I contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati delle associazioni e fondazioni interessate.

Art. 4
(Promozione della musica popolare e amatoriale)

1. Lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale, in modo particolare nelle scuole primarie.

2. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi anche a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari e amatoriali.

Art. 5
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a …….. milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cari amici,

Vi ricordo che la FMI ha contribuito e continua a lottare per una programmazione in tal senso, quindi sostenetela per il raggiungimento dell'obiettivo. LA FMI È DI TUTTI.



Il Presidente
- Antonio Di Lauro -